

## “Cittadini si diventa”

(Intervento del Senatore Elvio Fassone svolto nell'Auditorium “Baralis” il 10 novembre 2018, in occasione della commemorazione della scomparsa della ex Dirigente, del Liceo G. F. Porporato, Mariella Amico e della consegna delle borse di studio a lei intitolate.

Il testo contiene limitati approfondimenti di alcuni punti, che non modificano l'impianto della conversazione)

1.- Mariella Amico è stata una grande educatrice. La parola *educare* affascina per la sua etimologia, “*e-ducere*”, condurre fuori da un qualche cosa di incompleto e insufficiente, per approdare a un di più, a una dimensione più alta e più piena dell'esistere. E in questo viaggio accompagnare con rispetto, trasmettere senza soffocare, stimolare nella libertà e nell'affetto.

2.- Il titolo dato a queste riflessioni, che facciamo insieme, vuole indicare questo percorso. La cittadinanza non è solamente uno *status* che si acquisisce in forza di taluni automatismi, ma è un traguardo denso di responsabilità, al quale *si deve* tendere. Essere cittadini - secondo la sensibilità di oggi, molto più raffinata di quella dominante sino a non molto tempo fa - è bensì una qualità legale che si acquisisce in forza di taluni requisiti, ma è soprattutto una responsabilità, un patrimonio di diritti e di doveri, un legame fecondo che si instaura con un luogo ma più ancora con una comunità.

La lettura oggi corrente vede invece nella cittadinanza il pretesto per una rivendicazione e per una esclusione. Le parole d'ordine più diffuse - “*America first*”, “*prima gli Italiani*”, “*no agli immigrati*”, e ieri “*non si affitta a meridionali*” o altre equivalenti - evidenziano che oggi ciò che ci lega non è l'appartenenza ad una comunità ma la paura di un depauperamento, e che la cittadinanza è vissuta non come relazione e integrazione, ma come privilegio-esclusione.

Eppure basta riflettere all'entusiasmo travolgente con il quale tutti abbiamo seguito le splendide prestazioni della nostra nazionale femminile di volley, zeppa di atlete di origini nigeriane bulgare ivoriane e altre terre, per capire che quando ci spogliamo di fobie primordiali, siamo ben capaci di comprendere che la realtà profonda della cittadinanza non è una categoria giuridica (peraltro tutte quelle atlete erano e sono cittadine italiane ad ogni effetto), ma un'identità comunitaria sottolineata da un simbolo (la maglia azzurra) e da un sentimento di comune appartenenza.

Pertanto incominciamo a comprendere che la nozione di “cittadinanza” ha una duplice possibile valenza: quella del fare parte di un ordinamento e quella del fare parte di una comunità. Detto altrimenti, **la cittadinanza è una relazione di appartenenza**, il cui riferimento è sia un'entità sociale (appartenenza **a una comunità-gruppo**), sia un ordine giuridico (appartenenza **a uno stato-ordinamento**).

La prima appartenenza attribuisce **un'identità**; la seconda conferisce **uno statuto**.

L'*identità* è una nozione essenzialmente antropologica e significa comunione di storia, di valori, tradizioni, cultura e leggi.

Lo *statuto* è una nozione giuridico-legale e significa attribuzione di diritti (di partecipazione, di voto, di accesso alle cariche pubbliche e di fruizione dei servizi previsti) e un conferimento di doveri (di osservare le leggi, di contribuire alla spesa pubblica, di effettuare le prestazioni previste, di “concorrere al progresso materiale e spirituale della società” secondo l'art. 4 della nostra Costituzione).

3.- Sin qui le definizioni, necessarie per un orientamento concettuale, ma inespressive se non sostenute da una visione storica del loro formarsi.

La nozione più antica e più istintiva di cittadinanza è quella di “*appartenenza identitaria ad una comunità o ad un gruppo di individui simili*”, normalmente resi solidali da intenti condivisi.

In un contesto sociale caratterizzato da violenza e sopraffazione - come quelli più remoti, nei quali il diritto è ancora agli albori e le Costituzioni sono inesistenti - il collegarsi con i propri simili diventa uno strumento di difesa necessario alla sopravvivenza. La città, radice della nozione di cittadinanza, è appunto lo spazio eletto che svolge le funzioni della difesa collettiva. La città non è un'astrazione giuridica, ma fa tutt'uno con il suo territorio e con la nozione della protezione.

Lo rivela la radice della parola “*urbs*” (città, appunto), la quale rimanda alla voce affine “*orbis*” (cioè il *circolo*: l'*orbis terrarum* è la terra che, prima di essere pensata come sfera, fu a lungo rappresentata come un piatto tondeggiante circondato dagli oceani); e il circolo - che è la più elementare e la più regolare delle figure chiuse, essendo semplicemente generata da un segmento rotante intorno a una delle sue estremità - traduce l'andamento necessario delle mura, le quali, circolari o meno che siano, racchiudono e proteggono, distinguono un *dentro* e un *fuori*, scandiscono fatalmente un intraneo e un estraneo, secondo una fisicità che da materiale diventa concettuale. L'estraneo, a sua volta, genera la nozione di *straniero* e quella correlata di *barbaro*, cioè di soggetto incapace di parlare il linguaggio di chi vive all'interno, e per ciò stesso inferiore; e queste varie categorie finiscono con il fondare un'intera antropologia.

4.- La città è però una realtà dinamica. Man mano che questo *interno* si consolida e si organizza, si struttura sempre più nitidamente la figura del capo (oggi diremmo l'aspetto della *governance*) e si delinea la realtà del monarca. Di riflesso l'*appartenenza* che costituisce la realtà fondante della cittadinanza, da identitaria che era, diventa legale, cioè segna una effettiva *proprietà* del monarca; e la protezione che il singolo riceve in cambio di questa sudditanza non si configura come un corredo di diritti, ma come una somma di vere e proprie soggezioni (l'obbligazione tributaria, quella del servizio militare, il debito di obbedienza e di fedeltà, e altre ancora).

Non è inutile ricordare - per dare corpo e concretezza a questo concetto - che ancora nello Statuto Albertino del 1848 [!] il sovrano non si rivolge ai “cittadini”, ma ai “regnicoli”, cioè a quell'insieme di individui che hanno in comune il fatto di abitare un territorio di proprietà altrui, e quindi non possono vantare dei diritti ma solo una sudditanza. E senza andare troppo lontano nel tempo, possiamo rammentare i 60.000 cittadini del Trentino che, sebbene italiani per stirpe e [per lo più] per sentimenti, nella prima guerra mondiale furono arruolati nell'esercito austriaco di Francesco Giuseppe e costretti a combattere contro dei compatrioti, e per questo da noi emarginati a guerra finita.

5.- In questa lunga stagione, nella quale sia il pensiero sia l'azione sono innanzi tutto centrati sull'organizzazione dell'*urbs* e sulla metamorfosi della città in stato, nasce tuttavia, e a poco a poco si consolida, anche un pensiero attento alla dignità del singolo individuo, alla sua emancipazione ed alla sua aspirazione a trasformarsi da suddito in *cittadino* così come oggi lo intendiamo.

Il cittadino diventa quindi titolare di uno *status* articolato, composto da doveri ma anche da diritti. E questi diritti non sono solamente quelli *civili*, riconosciuti sin dai tempi della *Magna Charta libertatum* del 1215, che consacra una sfera di inviolabilità da parte del potere; ma si estendono anche e soprattutto ai diritti *politici*, o di partecipazione alla cosa pubblica.

L'insieme, variabile e crescente, di questi diritti, che oggi sono la vera nervatura della cittadinanza, diventa sempre più chiaramente un patrimonio connesso alla persona, e non nasce dalla sua relazione con un territorio, ma dalla sua appartenenza al genere umano.

Di riflesso, agevolato dalle dimensioni dei fenomeni migratori in atto, che dissociano la persona dal luogo e richiedono la tutela della persona anche in un luogo non suo proprio, prende corpo e diffusione la spinta verso una dimensione planetaria delle relazioni economiche (gli statuti occulti delle merci e della finanza), e di riflesso si va affermando - sia pure ancora solo come tensione ideale - uno *statuto dell'uomo* di respiro più ampio dello statuto del cittadino; o, detto diversamente, si sta manifestando la tensione verso una *cittadinanza universale* di non facile realizzazione (si rifletta, per valutarne la difficoltà, sul c.d. *turismo di cittadinanza*, cioè sul fenomeno per cui alcuni diritti sono riconosciuti in determinati Stati e non in altri, sì che la loro effettiva fruizione è legata alla capacità economico-sociale del soggetto di spostarsi là dove essi

vengono concretamente praticati: perciò si assiste alla prassi di fare nascere il proprio figlio in Florida o in California, in virtù di un soggiorno collocato ad arte in taluno degli Stati Uniti, per assicurargli in futuro una somma di servizi e di trattamenti privilegiati, legati allo *ius soli*).

6.- Come si intravede, ogni corpo ha la sua ombra, e ogni conquista la sua possibile perversione. Può essere mettere a fuoco alcuni capisaldi di questo percorso non semplice.

Per intanto giova notare che, sebbene sia recente l'emergere di una cittadinanza in senso costituzionale, non mancano nella storia alcune esperienze che ne sono imperfetta anticipazione, utile a far pensare che questa aspirazione ha davvero radici profonde.

Un riferimento obbligato concerne l'esperienza delle città greche, le quali rappresentano il primo esempio di uno statuto attributivo di diritti e di doveri, riconosciuto espressamente a coloro che vivono all'interno di un territorio definito.

L'esempio più noto è quello delle città greche, ed in particolare di **Atene**, celebrata come forma eletta di democrazia, e per giunta di democrazia diretta, sebbene in realtà essa non sia quel modello che viene celebrato talora con troppa enfasi.

In Atene una quota (minoritaria) di individui partecipa pienamente allo *status* di cittadino, esercitando i diritti civili e quelli politici: questi *polites* sono gli appartenenti alla *polis*, cioè coloro che *ab origine* sono stanziati in quel territorio. Altri partecipano solo parzialmente, e sono i *meteci*, cioè gli Elleni, non-cittadini ma non-stranieri perché abitanti dell'Ellenia o Grecia, e perciò accomunati ai *polites* dalla lingua, dalla religione e dai costumi. I meteci possono risiedere in Atene, lavorare ed esercitare i commerci, ma non possono accedere alla proprietà fondiaria né esercitare i diritti politici; inoltre sono soggetti al servizio militare ed alle eventuali servitù di difesa. Altri soggetti eventuali, i *barbari*, sono esclusi da tutto, compreso il diritto di proprietà e il diritto di contrarre matrimonio.

Nel censimento del 309 a.C. in Atene furono censite circa 20.000 persone, delle quali circa la metà era costituita da meteci, il che riduce già della metà l'insieme dei cittadini in senso pieno. Ma dalla residua metà di ateniesi in senso proprio bisogna ulteriormente escludere, in quanto privi anch'essi dei diritti politici, le donne, i minori o i non ancora adulti, ed i servi (considerandosi tali non solo gli schiavi in senso stretto ma anche i maschi non liberi dal lavoro). In sostanza, la democrazia diretta poteva contare in teoria su circa 3.000 soggetti su 20.000 abitanti; ma di fatto, secondo le cronache del tempo, essa era concretamente esercitata (nelle occasioni nelle quali le decisioni erano affidate alla assemblea o *bulé*) da non più di 3-400 maschi delle famiglie patrizie più abbienti.

Tuttavia l'esperienza di Atene, sebbene abbia avuto una durata di pochi decenni e sia stata connotata dai vistosi limiti ora detti, rimane un esempio prezioso di cittadinanza attiva e partecipativa, sul quale si sono modellate le esperienze moderne.

6.a.- L'esperienza di **Roma**, assai più estesa nel tempo e quindi più variegata, è inizialmente più aderente al concetto di città come spazio di difesa (*urbs-orbis*). Nei primi tempi infatti la città coincide con la *res publica*, e la cittadinanza non attribuisce uno *status*, poiché non sono previsti diritti politici ma solo soggezioni militari e tributarie.

Lo Stato-istituzione - in conformità della natura militare che costituisce l'essenza della romanità - ha una struttura elementare, prevedendo dapprima i re e poi i consoli, cui sono attribuite le funzioni di comando dell'esercito, il potere giudiziario e l'autorità religiosa. Poi la progressiva complessità della *governance* rende necessarie altre cariche (i questori, gli edili, i censori) e quindi vengono articolandosi le funzioni *deliberative* (cioè i comizi e le assemblee) e le funzioni propriamente *di potere* (i re, i consoli e infine il senato, di cui fanno parte gli esponenti delle famiglie più influenti oltre che gli ex consoli). L'universalità democratica è solo apparente e circoscritta, poiché nell'acquisizione delle cariche gioca un ruolo determinante il censo e la famiglia di appartenenza: ma questo è un dato di fatto che continueremo a constatare ancora nel nostro '800 inoltrato.

La cittadinanza comunque attribuisce al singolo un ruolo di “soggetto garantito”, nel senso che il *civis romanus* può essere proprietario di beni immobili (fenomeno saliente, perché il *civis* è essenzialmente il *miles* che combatte, conquista ed acquisisce terre che fa sue) e deve essere giudicato secondo una procedura ed un corredo di garanzie che non spettano agli altri (si può ricordare il “*civis romanus sum*” invocato da Paolo di Tarso).

Più analiticamente, al *civis* competono i diritti *civili*, cioè il diritto di proprietà, di contrarre matrimonio, di esercitare i commerci, di governare la propria famiglia, di fruire della tutela giudiziaria. Al *civis* sono attribuiti anche imitati diritti politici nella stagione repubblicana, poiché le assemblee esercitano talora il diritto di voto, in particolare su questioni militari; ma lo esercitano per centurie (le unità militari nelle quali sono aggregati gli individui: ed è interessante notare che le votazioni avvengono per chiamata, e le prime ad essere chiamate sono le centurie di censo più elevato (la chiamata è detta *rogatio*, quindi esse godono di una *pre-rogatio*, radice della nozione di *prerogativa*), ed al parere delle prime chiamate si conformano di solito le successive, traducendo il censo in effettiva influenza politica.

Nei secoli dell'impero, nei quali si intensifica la pressione dei “barbari” ai confini, l'editto di Caracalla del 212 d.C. finisce con il concedere la cittadinanza a tutti coloro che sono venuti di fatto ad abitare all'interno dell'impero, sì che la cittadinanza diventa universale e non distingue più legalmente fra i soggetti: ma essa ormai, proprio per la sua universalità, non conferisce un vero statuto, bensì solo una legittimazione ai *barbari* a restare dove si sono insediati ed a coltivare come proprie le terre occupate.

6.b- Travolto l'impero romano d'occidente, e affermatosi progressivamente l'assolutismo monarchico, scompaiono quasi del tutto i diritti politici (salve limitate esperienze di tipo e di dimensione comunale) e la nozione di cittadino si risolve sempre più in quella di “*suddito di*”, cioè di appartenenza ad un determinato sovrano, al quale l'individuo è soggetto per quanto attiene l'obbedienza, il servizio militare, le prestazioni tributarie e persino la convinzione religiosa (“*cuius regio eius religio*”).

La politica internazionale è fatta di una serie di tensioni e di scontri fra entità di tipo monarchico, e la natura tutta mercantile dell'accoppiata *territorio+popolazione sovrastante* tocca il massimo di spersonalizzazione quando un territorio rimane privo del suo *dominus* (estinzione di una monarchia per mancata successione dinastica) ed iniziano le guerre di successione che conducono l'intero “pacchetto” sotto il dominio di un altro soggetto, al quale nulla lega quegli abitanti, e dal quale nulla deriva in termini di diritti, se non quelli che egli stesso avaramente riconosce.

Occorre attendere le grandi rivoluzioni borghesi perché incominci a delinearsi la cittadinanza come *status* comprensivo di diritti e di doveri. In particolare è la Rivoluzione francese ad esaltare la figura del *citoyen* come elemento costitutivo del soggetto sociale collettivo.

La prima dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino (del 26 agosto 1789) afferma preliminarmente che “*Il principio di ogni sovranità risiede essenzialmente nella nazione*” (art. 3), e quindi nessun individuo, nemmeno il monarca, può considerarsi suo titolare. Inoltre, avuto riguardo ai singoli, essa proclama che “*Gli uomini nascono e rimangono liberi ed eguali*”, senza distinzioni sociali che non siano giustificate dall'*utilità comune* (art. 1).

Ancora più nitidamente la seconda dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino (24 giugno 1793) proclama che “*La sovranità risiede nel popolo*” (art. 25), e che “*Il governo è istituito per garantire all'uomo il godimento dei suoi diritti naturali e imprescrittibili*” (art. 1). Ma c'è di più: per la prima volta lo statuto del cittadino incorpora espressamente una partecipazione attiva alla vita della città, sancendo “*il diritto di manifestare il proprio pensiero e le proprie opinioni, il diritto di riunirsi pacificamente, il libero esercizio dei culti*” (art. 7); e, in termini ancor più innovativi, per la prima volta è istituito un dovere di solidarietà pubblica, che rende realmente tutti i cittadini partecipi di un autentico corpo sociale: “*I soccorsi pubblici sono un debito sacro. La società deve provvedere alla sussistenza dei cittadini bisognosi, sia procurando loro lavoro, sia assicurando i mezzi di sussistenza a chi non è in grado di lavorare*” (art. 21).

Si legge in queste righe, con un secolo e mezzo di anticipo, il nucleo delle Carte costituzionali del secondo dopoguerra, le quali non si sono limitate a ribadire che l'uomo è - in quanto tale e per il solo fatto di essere uomo - portatore di un corredo di diritti civili e politici, ma è anche titolare di un legame organico con gli altri componenti del corpo sociale, che ne fa un soggetto da soccorrere in situazione di bisogno, ed un soggetto soccorrevole quando è chiamato ad un ruolo attivo (in ciò consiste il *principio di solidarietà* scolpito dagli artt. 2, 3 e 4 della nostra Costituzione).

7.- Ma il discorso sin qui condotto rischia di restare poco espressivo, se non lo si riannoda al filo di partenza, alla considerazione che “cittadini si diventa”: la cittadinanza non è solo una qualità produttiva di diritti ma anche una responsabilità, non solo uno statuto che si acquisisce in un certo istante, ma una condizione sociale nella quale si matura progressivamente (in questo senso si giustifica l'affinità con l'impegno dell'educare, dell'*e-ducere*).

Abbiamo visto, e ce ne ralleghiamo, che la cittadinanza oggi è intesa come un corredo di diritti (e di doveri) che spettano ad ogni essere umano in quanto tale, ma non possiamo lasciare questa acquisizione in uno stato di quiete: se così facessimo, torneremmo ad una sorta di automatismo giuridico non molto migliore di quello che abbiamo deplorato, del tipo: “Tizio è cittadino di un certo territorio A perché ivi è nato, o perché, non essendovi nato, soddisfa i requisiti di legge per essere equiparato a chi vi è nato”: ne segue che Tizio è titolare del “pacchetto”. Un'etichetta, piuttosto che una qualità propulsiva.

Il cammino percorso ci consegna una nozione di cittadinanza legata all'*universale*, un corredo della persona umana, una sorta di statuto dell'uomo, sempre più legato alla dignità dell'individuo, e sempre meno all'accidentalità del territorio in cui egli si trova a nascere od a vivere. Taluno vi ha visto (e fondatamente) la prima vera realizzazione del principio di eguaglianza, sotto la forma di una *eguaglianza di specie*.

In questa spinta alla *de-territorializzazione* della cittadinanza spiccano due constatazioni: la prima è offerta dall'art. 17 del Trattato che istituisce la Comunità Europea, poi consolidato dal Trattato di Lisbona del 2009, il quale attribuisce formalmente la qualifica di *cittadino europeo* a “chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro”: si tratta, dunque, di una cittadinanza di secondo grado, che si aggiunge alla cittadinanza nazionale, e che prescinde da ogni collegamento con una specifica comunità politica di riferimento.

La seconda considerazione - la quale ci conferma che alla fin fine la cittadinanza è una nozione convenzionale - sta nel rilievo che un numero amplissimo di cittadini di vari Stati dell'Europa (valga per tutti l'esempio dei Romeni) sino ad una certa data (2007) erano legalmente degli stranieri per noi, e quindi erano degli immigrati se aspiravano a vivere nel nostro territorio; ma a partire da tale data, poiché la Comunità Europea decise di includere tutta una serie di popolazioni all'interno dei propri confini giuridico-politici, quegli stessi individui divennero cittadini europei, e l'*estraneità* venne circoscritta agli extra-comunitari (così l'art. 1 della legge 6 marzo 1998, n. 40, nota come legge Turco-Napolitano, poi confluita nel testo unico n. 286/1998).

Questa dilatazione ha trovato un punto d'appoggio nel reclamare che, come c'è una spinta verso una dimensione planetaria delle relazioni economiche (tutela della circolazione dei capitali e delle merci) così ci deve essere una tutela della libera circolazione delle relazioni personali.

7.a.- Tuttavia questa tensione incontra innegabili difficoltà. Ad onta delle migliori volontà, resta pur sempre non eludibile la richiesta che colui che aspira ad entrare ed a stabilirsi in un territorio non suo entri in un qualche rapporto empatico con chi ci vive. La natura umana esige un rapporto minimale di soccorso che prescinde da ogni altra condizione, ma la convivenza è storia, e la tutela dei diritti umani fondamentali non costituisce da sola la base di una convivenza stabile.

Per questo tutte le legislazioni operano delle graduazioni (richiamare la legge suscita spesso fastidio, quasi si voglia soffocare un afflato più alto e più nobile: ma è bene ricordare che - soprattutto in un ordinamento democratico - la legge è semplicemente lo strumento con il quale una comunità ha inteso risolvere in modo pacifico un determinato problema, passibile di evolvere in conflitto). Si distingue, cioè, tra i diritti che devono essere riconosciuti ad un soggetto *a)* in quanto



semplicemente *partecipe della condizione umana*; *b*) in quanto estraneo alla comunità nella quale chiede di fare ingresso, ma stipulatore di un patto con essa (nel nostro ordinamento esso è produttivo di un *permesso di soggiorno* a tempo, legittimato dagli impegni assunti dal soggiornante); *c*) in quanto portatore di un vero e proprio *statuto di cittadino*, attributivo della pienezza dei diritti civili politici e sociali, a prescindere da ogni altro requisito.

Il primo e più circoscritto statuto conferisce al soggetto-uomo un corredo minimale (inviolabilità fisica, assistenza sanitaria essenziale, alloggio e sostentamento essenziali, garanzie in caso di soggezione giudiziaria) e non lo dispensa dall'espulsione dal territorio.

Il secondo "pacchetto" di diritti è sancito dal ricordato testo unico n. 286 del 1998, in forza del quale gli stranieri in possesso del permesso (o, tanto più, della carta) di soggiorno \* sono iscritti al Servizio sanitario nazionale; \* sono soggetti all'obbligo scolastico, se in età confacente; \* hanno diritto di accedere alle Università; \* hanno titolo per accedere ad alloggi sociali, collettivi o privati; e ad alloggi di edilizia residenziale pubblica; \* hanno diritto di fruire delle prestazioni di assistenza sociale; oltre che, naturalmente, il diritto di contrarre matrimonio, di essere proprietari di beni, di compiere atti giuridici consentiti dalla legge.

Il terzo corredo contempla tutti i diritti elencati nella Costituzione.

8.- Come giustificare razionalmente questa pluralità di situazioni, in particolare quella sub *b*)?

E' a questo riguardo che si manifesta la sutura tra le due insopprimibili accezioni della nozione di cittadinanza.

Per quanto tendiamo ad una cittadinanza legata all'*universale* e non al *locale*, non possiamo prescindere dal fatto che noi siamo realmente legati al nostro ceppo, alla nostra matrice. Siamo italiani non solo perché lo sono i nostri genitori ed il nostro luogo di nascita, ma più ancora perché abbiamo con i nostri simili una comunione di storia, di tradizioni, di cultura, di regole, di valori, di obiettivi: nessuno di questi termini è puramente esornativo o retorico, ognuno è un componente essenziale della *communio*. Dunque ciò che produce la nostra *appartenenza* ad un gruppo sociale è questa adesione ad un universo valoriale condiviso: "il seme germoglia dove è stato piantato".

Sin qui non è difficile l'accordo. La cittadinanza è questa comunione di storia e di valori, non è più un'appartenenza ad altri, cioè al sovrano, ma una solidarietà tra individui. Detto meglio: la cittadinanza non è soltanto una qualifica giuridica, ma un patrimonio di storia e di valori, che chiede una condivisione e che di riflesso genera una responsabilità ed un impegno.

Dove nasce il problema?

Nasce dalla constatazione che l'umano non è solo radici ma anche gambe. Le radici rendono spontanea l'adesione a tutto quell'universo di cui si è detto; le gambe rendono possibile (e oggi molto reale) la sopravvenienza di *altri* nel luogo delle nostre radici.

Questi *altri* non hanno la nostra identità di linguaggio, di storia cultura e tradizioni. Chiedono di essere accettati in nome dell'appartenenza all'umanità. Ma noi in nome dell'umanità siamo disposti a riconoscere solamente lo statuto minimale di cui si è detto. E' naturale, e non può essere biasimata, la richiesta di un filtro prima di accedere alla richiesta più ampia: accade ogni giorno quando taluno chiede di entrare a far parte di un gruppo di amici, di un circolo, di un'associazione, di qualsiasi formazione sociale. Tanto più questo avviene quando la richiesta di essere ammesso a quella data formazione sociale comporta un peso oggettivo non indifferente: l'accoglienza non è solo un nobile sentimento, significa offrire un'abitazione, un'assistenza sanitaria, un'istruzione, un lavoro, un insieme di servizi, dei quali talora neppure gli indigeni fruiscono appieno.

E' giustificata questa resistenza a riconoscere al *cittadino del mondo* lo statuto che riconosciamo al *cittadino del gruppo*? Personalmente ritengo che - al di là di una retorica cosmopolita che plaude all'estinzione degli Stati, e al di là di certe enfasi più sentimentali che argomentate - sia giustificata una risposta di tipo pattizio, valida nella misura in cui essa diventa la premessa per un reale impegno culturale e politico di entrambe le parti.

9.- In concreto: la domanda di questi *altri*, che non appartengono al nostro gruppo e al nostro universo connotante, deve essere accolta quando essi sono disposti a riconoscere tale universo, senza essere costretti a rinnegare il proprio. Quando cioè i richiedenti sono disposti a praticare il concetto dal quale abbiamo preso le mosse, che *cittadini si diventa*: e lo si diventa nella misura in cui si introiettano e si coltivano i valori, gli obiettivi e gli impegni della comunità accogliente.

Su queste basi è stata costituita fino ad ora la politica dell'immigrazione. La figura del *permesso di soggiorno* vuole essere, appunto, una prova alla quale viene assoggettato il richiedente, ed è una situazione di transito per accedere, se la prova dà esito positivo, alla cittadinanza in senso pieno, ovvero in senso giuridico-legale.

In fondo non è altro che la formalizzazione di un impegno che è già scolpito da settant'anni nell'art. 4 della nostra Costituzione: “*Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale e spirituale della società*”.

Questo ci ricorda che l'appartenenza identitaria, così spesso invocata come reticolato a difesa di una cittadinanza difensiva, è in realtà la condivisione di un progetto collettivo. In questo progetto non solo gli estranei, ma anche i nativi ricevono la loro legittimazione dall'apporto che ciascuno arreca alla realizzazione del progetto. Non è un caso che vengono espressi cori di elogi quando accade che un immigrato rinviene un portafogli e lo va a consegnare, o quando un immigrato salva un bagnante in pericolo di annegare, o ancora quando un piccolo nucleo di stranieri si mette a diserbare un certo spazio pubblico per ripagare dell'ospitalità pubblica che stanno ricevendo. E il coro di elogi si spinge ad invocare proprio l'anticipata concessione della cittadinanza, che non di rado proprio per questo viene ottenuta: segno che esiste un'attesa e una disponibilità, forse neppure chiaramente percepita ma intensa, a veder confermato questo patto non scritto, che deve legare l'aspirante cittadino ad una comunità (1) .

10.- Allora, se questo patto vale per gli *altri*, è difficile negarne l'esistenza ed il vincolo quando i chiamati ad osservarlo siamo noi. Troppo spesso un gran numero di coloro cui la cittadinanza è stata attribuita gratuitamente, cioè per nascita, pensano che questa attribuzione non comporti anche dei doveri e non abbia costi. Ma è un errore e molto nocivo al nostro vivere insieme.

Qualche esempio? Accade quando un individuo, formalmente “cittadino”, sversa rifiuti tossici avvelenando un intero territorio; o quando accetta danaro corruttivo, avvelenando un costume; quando danneggia o insudicia cose pubbliche, degradando uno spazio di vita comune; o interviene nel dibattito pubblico instillando odio o risentimento, e quindi attossicando un intero modo di concepire le relazioni; o quando produce violenza e disordine nel partecipare a quelle liturgie di massa che sono diventate certe competizioni sportive.

In tutti questi casi, e in cento altri simili, la carta d'identità può attestare che si tratta di un cittadino, ma il comportamento lo smentisce: ne è prova la considerazione che, se uguale comportamento fosse tenuto da uno straniero (per così dire) in prova, la cittadinanza non gli sarebbe concessa.

Ancora. Noi dimentichiamo troppo spesso che, per quanto modesto sia il nostro ruolo sociale, siamo pur sempre dei produttori di cultura, con il nostro comportamento, con l'essere (o il rifiutare di essere) interpreti di modelli sociali che hanno forza attrattiva e moltiplicativa. Noi produciamo cultura a-sociale anche nel fatto di scavalcare furbescamente la fila, nel consumare droghe o alcoolici smodatamente, nell'approccio arrogante in ogni contatto, nel vociare dove è opportuno il silenzio o almeno la moderazione, nell'usare i *social* per instillare rancore e risentimento, quando non addirittura odio. Produciamo cultura (più propriamente incultura) nel compiere atti vandalici del tutto gratuiti, nell'insudiciare luoghi pubblici (se un ambiente è degradato è più facile che ne venga aumentato il disfacimento), nel demolire il senso del limite, nell'irridere la compostezza e il rispetto, piccolo argine alla nostra belluinità naturale (è mai possibile che qualsiasi racconto debba essere infarcito di interiezioni triviali, che qualsiasi discussione debba degenerare nell'insulto, qualsiasi contrasto nel dileggio, qualsiasi divertimento nell'eccesso e nello sconcio?).

In fondo quel “*progresso spirituale*” che l'art. 4 della Costituzione affianca al più familiare progresso materiale, non è uno svolazzo concesso al *bon ton* delle classi agiate che lo vollero inserire nella Carta, ma è la consapevolezza che non vi può essere nemmeno il progresso materiale (il mitico aumento del Pil) se non è perseguita anche la crescita morale degli individui.

Allora il “*cittadini si diventa*” si rivela non già come un luogo comune atto a decorare una condizione legale, ma come l'essenza di quella *educazione* che ha costituito la passione e la ragione di vita della nostra compianta Mariella Amico.

---

(1) Vorrei ricordare, a questo riguardo, un piccolo ma eloquente apologo di Berthold Brecht [da “Poesie”, 1934-1956, Torino, Einaudi, 2005]

A Los Angeles, davanti al giudice che esamina coloro che vogliono diventare cittadini degli Stati Uniti venne anche un oste italiano.

Si era preparato seriamente ma, a disagio per la sua ignoranza della nuova lingua, durante l'esame alla domanda “Che cosa dice l'ottavo emendamento?” rispose esitando: 1492.

Poiché la legge prescrive al richiedente la conoscenza della lingua nazionale, fu respinto.

Ritornato dopo tre mesi trascorsi in ulteriori studi,, ma ancora a disagio per l'ignoranza della nuova lingua, gli fu posta la domanda: chi fu il generale che vinse nella guerra civile? La sua risposta, con voce alta e cordiale, fu: 1492

Mandato via di nuovo, e ritornato una terza volta, alla terza domanda: quanti anni dura in carica il Presidente? rispose di nuovo: 1492.

Orbene il giudice, che aveva simpatia per l'uomo, capì che non poteva imparare la nuova lingua, si informò sul modo come viveva e venne a sapere: con un duro lavoro.

Allora, alla quarta seduta, il giudice gli pose la domanda: quando fu scoperta l'America? E in base alla risposta esatta: 1492, l'uomo ottenne la cittadinanza.

---

**Elvio Fassone**